

**Ordinanza
concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni
(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)**

Modifica del 28 settembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. h

¹ Sono esenti dalla tassa:

- h. i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'O del 28 set. 2007² sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 641.811

² RS 741.522; RU 2007 5023

